



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010 e del comma 5 dell'art. 24 dello Statuto, disciplina compiti, modalità di costituzione e di funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 2

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori e ad esprimere parere conclusivo e vincolante in relazione alle sanzioni più gravi della censura.

Art. 3

Composizione

1. Il Collegio è composto da 7 docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, nominati dal Senato Accademico in osservanza del principio delle pari opportunità di genere, per una percentuale non inferiore al 30%. Il Senato nomina anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, appartenenti a Dipartimenti diversi da quelli di appartenenza dei membri effettivi, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento o astensione di questi ultimi.
2. Le funzioni di Presidente sono assunte dal professore ordinario più anziano per ruolo.
3. Il Collegio è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori tre anni.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente effettivo o supplente, il Senato Accademico provvede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.
5. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 4

Funzionamento

1. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. In osservanza di tale principio, il Collegio opera attraverso tre distinte Sezioni. Per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori ordinari la Sezione sarà composta dal Presidente e dai due professori ordinari; nei procedimenti nei confronti dei professori associati dal Presidente e dai due professori associati e, nei procedimenti nei confronti dei ricercatori, dal Presidente e dai due ricercatori. Per la validità delle riunioni del Collegio o delle singole Sezioni, è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, nonché nei casi di impedimento o di incompatibilità di uno di essi, di quella del componente supplente.

2. Il Collegio e le singole Sezioni sono convocate dal Presidente che organizza i lavori fissandone l'ordine del giorno. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve avvenire con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima della seduta. In presenza di una situazione di incompatibilità o impedimento, i componenti dell'organo devono darne comunicazione al Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, in modo da consentire la convocazione del componente supplente.

3. Le delibere del Collegio di Disciplina così come quelle delle Sezioni, sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

4. Delle riunioni del Collegio così come delle singole Sezioni, è redatto processo verbale. Le funzioni di segretario sono assunte da uno dei componenti dell'organo che si avvarrà della collaborazione del responsabile dell'Ufficio amministrativo di supporto, di cui all'art 6. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti che hanno partecipato alla seduta, sono conservati a cura dell'Ufficio di supporto.

Art. 5 Astensione

1. I componenti del Collegio, al momento della ricezione dell'atto di convocazione, dovranno comunicare al Presidente se sussiste obbligo di astensione.

2. Ciascun componente del Collegio ha sempre l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- se egli stesso o il coniuge è parente o affine fino al quarto grado del sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero ha con lo stesso un rapporto di coniugio o convivenza o ne è commensale abituale;
- qualora afferisca allo stesso Dipartimento di afferenza del sottoposto a procedimento disciplinare;
- in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di opportunità.

3. In caso di astensione o di sopraggiunto impedimento, il componente del Collegio sarà sostituito dal componente supplente.

4. Nel caso di astensione o sopraggiunto impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano per ruolo.

Art. 6 Sede e Ufficio di supporto

1. Il Collegio di Disciplina ha sede presso i locali del Rettorato e svolge la propria attività con il supporto del Settore Affari Generali e procedimenti disciplinari della Direzione per il Personale.

Art. 7 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiama la normativa vigente e le norme contenute dello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

Art. 8 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di approvazione.